

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Governo e Parlamento

Quotidiano on line  
di informazione sanitaria  
Mercoledì 23 SETTEMBRE  
2020

QS

Home | Cronache | Governo e Parlamento | Regioni e Asl | Lavoro e Professioni | Scienza e Farmaci | Studi e Analisi | Archivio

ASSIMEDICI  
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

#VICINOACHICURA

DAI UNA MARCIA IN PIÙ ALLA TUA PROFESSIONE

segui **quotidianosanità.it**
[Tweet](#)
[Condividi](#)
[Condividi 0](#)
[Stampa](#)

## Covid. Anche al Senato via libera alla fiducia al decreto che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza. Il provvedimento ora è legge

**Il decreto composto da 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Prorogati inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto. [IL TESTO](#)**



**23 SET** - Con 143 voti favorevoli, 120 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea di Palazzo Madama ha oggi approvato in via definitiva il decreto recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020, nello stesso testo licenziato lo scorso 3 settembre dalla Camera.

Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, il provvedimento composto da 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto. Vengono poi dettate disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

L'**articolo 1**, al comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, **estende fino al 15 ottobre 2020** la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto 19/2020) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.



### 1 trucco per l'udito scadente

Scienziati norvegesi: il processo di perdita dell'udito può essere invertito  
Mirionis 4Ears Solution



Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, prevede che, per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possano essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 15 ottobre 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame in sede referente alla Camera, **esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (Ecm).**

NOAL  
CIGNUSOLCASI

**1 SU 5 CE LA FA:  
E GLI ALTRI?!**

RICORSI DA TUTTA ITALIA  
PER ENTRARE A MEDICINA

**RICHIEDI SUBITO  
UNA CONSULENZA GRATUITA**

QS newsletter

**ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER**  
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di  
Quotidiano Sanità.

ASSIMEDICI  
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

#VICINOACHICURA

**ASSICURIAMO  
I MEDICI**

QS gli speciali

**Coronavirus. Ecco  
il "decalogo" del  
ministero della Salute e  
dell'Iss**

tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

- 1 Fnomceo: "Medico in farmacia per vaccinare? E allora il farmacista venga nei nostri studi e si autorizzi il medico a dispensare i farmaci"
- 2 Ema conferma sospensione di tutti i farmaci a base di ranitidina nella Ue

Il comma 2, modificando l'articolo 3, comma 1, del Decreto 33/2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo. Il decreto 33/2020, ricordiamo, aveva segnato l'avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici.

Il comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'allegato 1 del decreto in esame, salvo quanto previsto al n. 3 e al n. 32 dell'allegato stesso, prevedendo che le relative disposizioni "vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

Il comma 4 stabilisce che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dal Decreto 19/2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020.

Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.

L'**articolo 1-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente a Montecitorio, introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto 19/2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto 33/2020. Va infatti verificato il coordinamento di alcune misure di contenimento dell'epidemia di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga al 15 ottobre l'applicabilità degli interventi previsti da entrambi i decreti.

L'**articolo 2** prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3**, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla sua presentazione alle Camere per la conversione.

**23 settembre 2020**

© Riproduzione riservata

- 3 Vaccino antinfluenzale a tutti i bambini? Non alimentiamo illusioni, in età pediatrica non ha grande efficacia
- 4 Covid. "Anche dalla pelle i segni dell'infezione". Dai dermatologi le linee guida per i cittadini
- 5 Ministero e Iss: "Servizi territoriali in sofferenza per carico eccezionale lavoro, vanno rafforzati". L'allarme nell'ultimo report di monitoraggio
- 6 Quella guerra infinita (e senza senso) tra le professioni sanitarie
- 7 Come trovare e gestire i contatti di un caso Covid. Dal Ministero della Salute le nuove indicazioni. Ma per i tamponi resta la prescrizione solo per chi ha sintomi
- 8 Covid-19. C'è il rischio di recidiva? Per ora "i casi di reinfezione sono rari e non problematici". Intervista a Alessandro Sette e Alex Richter
- 9 Scuole specializzazione medica. Pubblicato il decreto per l'anno accademico 2019-2020. L'esame di ammissione si terrà il 22 settembre
- 10 Vaccinazione antinfluenzale pediatrica. Ecco perché è bene farla

Commenti: 0

 Ordina per **Novità**

Aggiungi un commento...

 Plug-in Commenti di Facebook

Altri articoli in Governo e Parlamento



**Covid. Sì alla Camera a due mozioni su promozione vaccino antinfluenzale. Ma non passa la proposta di valutare la possibilità delle vaccinazioni in farmacia**



**Vaccino in farmacia. Fofi, Federfarma e Assofarm non cedono: "Speranza ci convochi e ci dica qual è la posizione del ministero"**



**Carenza farmaci. "Il Covid ha messo in luce la dipendenza da Paesi terzi. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento". La risoluzione del Parlamento UE**



**Question time/3. Speranza: "Su vicenda fornitura di mascherine per la Regione Lazio piena fiducia negli organi inquirenti"**



**Question time/2. Speranza: "Su test salivari per covid abbiamo bisogno che il processo di validazione sia completato"**



**Question time/1. Speranza: "Useremo risorse del recovery fund anche per investimenti su digitale, teleassistenza e telemedicina"**

**Quotidianosanità.it**  
 Quotidiano online  
 d'informazione sanitaria.  
**QS Edizioni srl**  
 P.I. 12298601001

**Direttore responsabile**  
 Cesare Fassari  
  
**Direttore editoriale**  
 Francesco Maria Avitto

**Redazione**  
 Tel (+39) 06.59.44.62.23  
 Tel (+39) 06.59.44.62.26  
 Fax (+39) 06.59.44.62.28  
 redazione@qsedizioni.it

**Pubblicità**  
 Tel. (+39) 06.89.27.28.41  
 commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.  
 Tutti i diritti sono riservati  
 - P.I. 12298601001  
 - iscrizione al ROC n. 23387  
 - iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013